

Decisione n. 18 del 29.12.2015

OGGETTO:

OMISSIS

**– Richiesta di riesame ex art. 25 L.
241/90**

RACCOMANDATA A.R.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 11.11.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 13.11.2015 al n. 2353, con la quale il Sig. OMISSIS, in qualità di coordinatore e rappresentante del Comitato OMISSIS, ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto dalla Regione Abruzzo, Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali e Aree Protette – dipartimento mobilità, trasporti, turismo e cultura - alla propria richiesta di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione copia dei seguenti documenti:

- delibera di Giunta Regionale con relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo riguardante la comunicazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciali (ZPS) individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, tutti gli atti e la documentazione riguardanti l'iter amministrativo relativo al punto sopracitato;

- delibera di Giunta Regionale con relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo riguardante la comunicazione dell'elenco delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- nota della Regione Abruzzo prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004 con la quale si informa che la Regione Abruzzo, pur non avendo provveduto alla pubblicazione nel bollettino ufficiale dei SIC e delle ZPS, ha dato ampia diffusione alle schede degli stessi attraverso seminari, conferenze e circolari;
- atti e relativa documentazione riguardanti l'iter amministrativo relativo all'oggetto ed in particolar modo la documentazione che attesta quanto affermato nella nota prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004 "*.....SIC e delle ZPS ha dato ampia diffusione alle schede degli stessi attraverso seminari, conferenze e circolari*";

RILEVATO che l'istante, in qualità di coordinatore e rappresentante del Comitato OMISSIS, ha motivato la suddetta istanza di accesso evidenziando un interesse concreto a sottoporre gli atti richiesti agli Enti e/o Autorità giudiziaria per la ridefinizione dei confini dei siti di interesse comunitario (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) estesi sul Parco OMISSIS e comprendenti zone antropizzate;

VISTA la nota, prot. n. 2365 del 17.11.2015, con la quale lo Scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto alla Regione Abruzzo, di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non inferiore a 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Ente ha riscontrato la richiesta del Sig. OMISSIS con nota prot. n° RA/0295750 del 24.11.2015 indirizzata unicamente all'istante;

VISTA l'ulteriore nota del 30.11.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 02.12.2015 al n. 2428, con la quale l'istante ha comunicato il parziale accoglimento della sua richiesta da parte della Regione Abruzzo rilevando, in particolare, che:

- le note contrassegnate come (ALL A) e (All B) sono sprovviste degli elenchi e delle schede trasmesse al Ministero, con le relative pubblicazioni sul B.U.R.A.;
- la Delibera di Consiglio Regionale contrassegnata come all. C è sprovvista degli allegati, che sono parti integranti la deliberazione, con la relativa pubblicazione sul B.U.R.A.;
- la D.G.R. 336/2005 contrassegnata come all.E è sprovvista dell'allegata nota del Ministero dell'Ambiente;
- è completamente mancante la nota della Regione Abruzzo prot. n. 14326 del 26 ottobre 2004 con la quale si informa che la Regione Abruzzo, pur non avendo provveduto alla pubblicazione nel bollettino ufficiale dei SIC e delle ZPS, ha dato ampia diffusione alle schede degli stessi attraverso seminari, conferenze e circolari

VISTA, altresì, la nota, prot. n. 2433 del 03.12.2015, con la quale lo Scrivente ha chiesto alla Regione Abruzzo di fornire le ragioni ostative al completo accoglimento della richiesta d'accesso formulata dall'istante;

PRESO ATTO che il suddetto Ente non ha riscontrato la predetta nota;

RILEVATO PRELIMINARMENTE che, con riferimento alla richiesta di accesso agli atti allegati alle citate delibere Regionali, la stessa non rientra nella previsione di cui agli artt. 22 ss. della L. 241/90 s.m.i., ma nell'ambito del D.lgs n. 33/2013, con la

conseguenza che l'istanza rivolta all'Amministrazione regionale non sarebbe qualificabile come accesso agli atti ma come richiesta di accesso civico.

L'art. 5 del richiamato D.lgs introduce, infatti, l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di garantire l'accesso a chiunque richieda dati o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, prevedendo, altresì, specifiche norme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e correlate sanzioni.

Pertanto l'istante dovrebbe prendere visione degli atti normativi di riferimento sul sito istituzionale e, nell'ipotesi di mancata pubblicazione degli stessi, inoltrare richiesta di accesso civico ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 5 del D.lgs 33/2013.

PRESO ATTO che, con riferimento all'ulteriore documentazione richiesta, la L. 241/90 riconosce l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto d'istanza.

RITENUTO che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare;

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere, per le ragioni esplicate in premessa, la richiesta di riesame presentata dal Sig. OMISSIS, in qualità di soggetto interessato, in merito al parziale accoglimento opposto dall'Amministrazione Regionale d'Abruzzo, relativamente all'istanza presentata in data 11.11.2015 ed intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe, solo relativamente alla documentazione amministrativa non rientrante della fattispecie dell'accesso civico;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Regionale d'Abruzzo,;
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore civico regionale
Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.